



CONVENZIONE CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE C.F.I.

13601

PRESENTAZIONE

2757

20/2/92

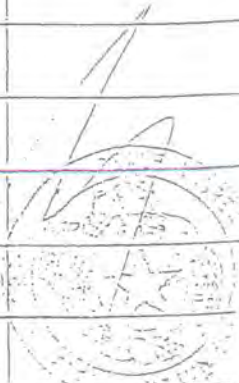
La Legge 8 Novembre 1991, n.362 di riordino del settore farmaceutico prevede all'art.10 la tipologia del Consorzio tra Comuni in materia di farmacie in gestione comunale. La struttura Consorzio non è stata scelta a caso. E' la legge 142 che propone questo modello organizzativo come il più adeguato a coniugare le caratteristiche degli enti pubblici (sicurezza dei servizi, economicità delle tariffe) con quelle delle imprese private (efficienza e orientamento al mercato).

La Convenzione e lo Statuto consentono al Consorzio di proporsi non solo come ente gestore di pubblici servizi ma come struttura in grado di assicurare servizi aggiuntivi (gestioni tecniche per conto dei Comuni anche non consorziati); servizi di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale con forme partecipative o, se necessario, in concorrenza con i privati.

Una struttura che non rinnega le sue origini pubbliche ma in grado anche di confrontarsi con il privato.

Le maggiori novità lo statuto le introduce nei livelli istituzionali dove ha cercato di razionalizzare prerogative e competenze.

E' in previsione l'Assemblea composta dai 6 (sei) Sindaci, che rappresentano i singoli Comuni in base alle quote loro attribuite da Convenzione e Statuto in modo analogo a quanto avviene nell'assemblea dei soci di una S.p.A. Inoltre sarà comi-



nato un Consiglio di Amministrazione, di 7 (sette) eletti compreso il presidente.

Al Presidente dell'Assemblea compete garantire il corretto funzionamento dell'organismo; il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio, legale rappresentante è rimasto il Direttore Generale.

Nello stesso tempo è stato esaltato il ruolo dei singoli Comuni ai quali spetta il compito di determinare l'indirizzo politico-programmatico del Consorzio. Gli aspetti amministrativi e gestionali sono di competenza del Consiglio di Amministrazione secondo un modello che, come ricordato, si avvicina più ad una S.p.A. che ad un ente pubblico.

Grande merito va riconosciuto ai Comuni che sono riusciti a superare i particolarismi e a risolvere con senso di responsabilità le varie problematiche inerenti ad un servizio pubblico con tipologia gestionale che rappresenta il primo tentativo in Italia di un Consorzio farmaceutico puro, e pur soddisfatti degli obiettivi raggiunti, si avverte la necessità di allargare il bacino di utenza quanto più possibile in relazione ad una migliore organizzazione commerciale del servizio, ad una razionalizzazione dei costi, ed ad un conseguimento delle economie di scala necessarie per quei requisiti di efficienza, efficacia ed economicità sanciti dalla Legge 142/90.

3

Convenzione tra i Comuni di Eboli, Baronissi, Capaccio, Cava
dei Tirreni, Salerno e Scafati ai sensi dell'art.24 della Leg-
ge 8.6.1990 n.142, per la costituzione di un Consorzio farma-
ceutico intercomunale denominato "CFI".

Con la presente privata scrittura, che sarà conservata dal No-
taio che ne autenticerà la sottoscrizione, tra i Comuni di:

1) "COMUNE DI EBOLI" con sede in Eboli (SA), C.F. 00318580651,
rappresentato dalla dipendente sig.ra DESIDERIO ANNA MARIA nata
ad Eboli il 20 marzo 1954, delegata a rappresentare lo stesso
Comune dal suo Sindaco pro tempore con delega in data
5.12.1997 prot.n.21192, che si allega al presente atto sotto
la lettera "A", e in attuazione della delibera del Consiglio
Comunale n.124 del 5.8.1997 esecutiva, che si allega in copia
conforme al presente atto sotto la lettera "B";

2) "COMUNE DI BARONISSI" con sede in Baronissi (SA), C.F.
80032710651,
rappresentato dal Vice Segretario del Comune dott.ssa LANDI
FELICIA nata a Salerno il 7 maggio 1958, delegata a rappresen-
tare lo stesso Comune dal suo Sindaco pro tempore con delega
in data 15.1.1998 prot.n.810, che si allega al presente atto
sotto la lettera "C", e in attuazione della delibera del Con-
siglio Comunale n.84 del 3 luglio 1997 esecutiva, che si alle-
ga in copia conforme al presente atto sotto la lettera "D";

3) "COMUNE DI CAPACCIO" con sede in Capaccio (SA), C.F.
81001170653,

rappresentato dal Dipendente rag. VERTULLO CARINE nato a Cava de' Tirreni

paccio il 27 gennaio 1952, delegato a rappresentare lo stesso

Comune dal suo Sindaco pro tempore con delega in data

22.1.1998 prot.n.1726, che si allega al presente atto sotto la

lettera "E", e in attuazione della delibera del Consiglio Co-

munale n.77 del 18 luglio 1997 esecutiva, che si allega in co-

pia conforme al presente atto sotto la lettera "F";

4) "COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI" con sede in Cava de' Tirreni

(SA), C.F. 80000350654,

rappresentato dal Dirigente dott.ssa PALUMBO ROSANNA nata a

Nocera Superiore il 2 gennaio 1953, delegata a rappresentare

lo stesso Comune dal suo Sindaco pro tempore con delega in da-

ta 13.1.1998 prot.2152 che si allega al presente atto sotto la

lettera "G", e in attuazione della delibera del Consiglio Co-

munale n.67 dell'11 settembre 1997 esecutiva, che si allega in

copia conforme al presente atto sotto la lettera "H";

5) "COMUNE DI SALERNO" con sede in Salerno (SA), C.F.

80000330656

rappresentato dal Dirigente sig. MAROTTA FELICE nato a Salerno

l'11 febbraio 1940, delegato a rappresentare lo stesso Comune

dal suo Sindaco pro tempore con delega in data 26.1.1998

prot.n.7892 che si allega al presente atto sotto la lettera

"I", e in attuazione alla delibera del Consiglio Comunale n.55

del 27 luglio 1997 esecutiva, che si allega in copia conforme

al presente atto sotto la lettera "L";



*già in corso
fece
dipendente*

*Marotta Felice
Sindaco
Comune di Salerno
C.F. 80000330656*



6) "COMUNE DI SCAFATI" Scafati (SA), C.F.

00625680657

rappresentato dal Capo Settore ing. DE VIVO SALVATORE nato a Scafati il 24 novembre 1951, delegato a rappresentare lo stesso Comune dal suo Sindaco pro tempore con delega in data 20.1.1998, che si allega al presente atto sotto la lettera "M", e in attuazione alla delibera del Consiglio Comunale n.10 del 2 febbraio 1998 esecutiva, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera "N";

PREMESSO CHE

a) la Regione Campania ha approvato, in seguito a revisione, la Pianta organica delle farmacie della Provincia di Salerno con D.P.G.R. Campania n.5744 del 7/6/95 pubblicato sul B.U.-R.C. n.32 del 10.7.95;

b) i Comuni sopra indicati hanno esercitato il diritto di prelazione sulle sedi farmaceutiche di nuova istituzione nei modi e nelle forme stabilite dall'art.10 L.362/91 e dall'art.9 e 10 L.475/68; come da comunicazione ai Sindaci, pervenute in epoche diverse da parte dell'Assessore alla Sanità della Regione Campania in ottemperanza al D.P.G.R. Campania n.8939 del 4/10/95, pubblicato sul BURC n.55 del 20/11/95;

c) le sedi prelate sono in totale nove di cui: Scafati tre, Salerno due (di cui una affidata al Consorzio), Eboli una, Baronissi una, Capaccio una, Cava dei Tirreni una;

d) i Comuni suddetti hanno individuato nelle loro delibere di



esercizio del diritto di prelazione la forma di gestione del Consorzio, come previsto anche dalla L.362/91 di riordino del settore farmaceutico all'art.10 comma 1 lettera c); e a tal fine i Sindaci e/o loro delegati hanno stipulato apposito Protocollo d'intesa in data 13/2/1996 nella sede del Comune di Cava dei Tirreni;

e) ai sensi dell'art.25, 1^a e 2^a comma della Legge 8.6.1990 n.142 così come modificato dalla Legge 437/95: "I Comuni e le Province, per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art.23, in quanto compatibili..... A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art.24 unicamente allo statuto del consorzio";

RITENUTO

di costituire un consorzio denominato "CFI" Consorzio farmaceutico intercomunale" ai sensi dell'art.25 della Legge 142/90 a seguito di specifica convenzione di cui all'art.24, con sede in Salerno presso la sede del Comune alla via Roma

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - COSTITUZIONE

1. Ai sensi dell'art.25 della Legge 8.6.1990 n.142 e dell'art.10 L.362/91, e a seguito di specifica convenzione di cui all'art.24 142/90, è costituito, tra i Comuni sopraindicati un

Consortio denominato "CFI" Consortio Farmaceutico Intercomuna-

7

1e.

2. Al consortio possono aderire altri Comuni su loro espressa richiesta; tale adesione deve essere approvata dai Consigli Comunali della maggioranza dei Comuni consorziati e dall'Assemblea.

3. Il Consortio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale; a tal fine si applica il comma 7 bis dell'art.25 della 142/90, introdotto dalla L.437/95, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed alla finanza che prevede l'applicazione delle norme previste per le aziende speciali.

ART. 2 - Scopo

1. Scopo del Consortio è l'assunzione diretta dei seguenti servizi di comune interesse degli enti consorziati:

- la gestione di farmacie;
- la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private e a tutti i soggetti autorizzati;
- l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico;
- l'informazione e l'educazione sanitaria, la partecipazione alle iniziative per le Amministrazioni comunali stipulanti in ambito sanitario e sociale;

- la gestione in forma diretta: di servizi di natura sociale in favore di anziani, giovani e/o disabili, ed altre categorie protetta; di case di cura e di riposo; di servizi di assistenza domiciliare;

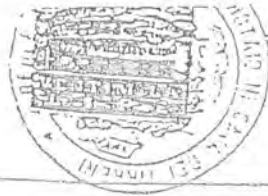
- la dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria, e dei prodotti di cui alla XIV tabella dell'allegato 9 del D.M. 375 del 4/8/1988 e successive modificazioni; di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale, nonché la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici.

2. I Comuni consorziati potranno affidare altri servizi al Consorzio nonché partecipare mediante quest'ultimo a un consorzio, società a capitale pubblico o misto nonché private, per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi affidati al Consorzio stesso.

3. Tutte le attività del Consorzio potranno essere estese mediante convenzione ad altri Comuni o Enti non consorziati, salvo le limitazioni e/o le procedure imposte dalla Legge per determinati pubblici servizi.

Art. 3 - Durata

1. Il Consorzio ha durata ventennale prorogabile, e potrà cessare in via anticipata nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti e dalla presente convenzione.



ART. 4 - Cassazione

1. Il Consorzio potrà cassare oltre che per la scadenza di cui al precedente articolo anche a seguito di deliberazione degli Enti consorziati rappresentativi dei 2/3 delle quote di partecipazione.

2. In tal caso, il patrimonio del Consorzio verrà ripartito fra i singoli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.

3. In sede di ripartizione dei beni mobili ed immobili questi verranno assegnati in via preferenziale al Comune sul cui territorio insistono, ferma la ripartizione in proporzione alle quote di partecipazione.

ART. 5 - Recesso

1. Ogni Comune consorziato con quota partecipativa inferiore a quella di cui all'art. 4 comma 1 previo atto deliberativo motivato del Consiglio comunale può recedere dal Consorzio decorso almeno un triennio dalla data di adesione allo stesso.

2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente del Consorzio, entro il trenta giugno di ciascun anno. In tal caso, il recesso diventa operante dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. Gli atti relativi al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea previa proposta del Consiglio di Amministrazione. Essa dovrà valutare le eventuali ripercussioni tecniche ed e-



conomiche del recesso sul servizio e sulle strutture costituenti patrimonio comune e da ritenersi indivisibile, determinando l'entità del relativo risarcimento a carico del Comune recedente.

4. Nell'ambito della valutazione del risarcimento di cui al comma precedente, devono essere indicate le soluzioni ed il costo delle stesse che verranno adottate per la tutela dei dipendenti da considerarsi in esubero con il ridimensionamento dell'attività del Consorzio.

5. Successivamente alla compensazione con l'importo ed il risarcimento di cui ai commi precedenti, verrà assegnata al Comune recedente la parte residua della quota di partecipazione al Consorzio.

Art.6 - Organi Consortili

1. Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Direttore Generale
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Ai sensi del 3° comma dell'art. 25 della L.142/90 così come modificato dalla L.437/95 in particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5 bis e 5 ter dell'art.36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'art.32, e

11

prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina, e le funzioni degli organi consortili.

Art. 7 - Composizione

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati.
2. Il Sindaco potrà delegare tale funzione in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.25 comma 4° così come modificato dalla Legge 437/95 e coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5 bis e 5 ter dell'art.36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'art.32 L.142/90 così come modificati dalla Legge 81/93.
3. Il voto del Sindaco, o del suo delegato, è conteggiato in proporzione alla quota di partecipazione del Comune rappresentato.

Art.8 - Attribuzioni

1. Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere nel proprio seno il suo Presidente;
- b) nominare il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, approvare la nomina del Direttore Generale nell'ipotesi in cui eccezionalmente si provveda ad essa per chiamata;
- c) nominare e revocare i componenti il collegio dei Revisori dei Conti;
- d) nominare e revocare il Segretario dell'Assemblea;
- e) determinare le finalità e gli indirizzi a cui il Consorzio

deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e nel raggiungimento degli Obiettivi di interesse pubblico che l'esercizio dei servizi è destinato a soddisfare e, in tale contesto, approvare il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e il conto consuntivo su proposta del Consiglio di Amministrazione;

f) adottare l'eventuale provvedimento di revoca o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.17 dello statuto.

g) deliberare sulle nuove richieste di ammissione nel Consorzio;

h) deliberare circa le richieste dei Comuni relative ad assunzioni, modificazioni e cessazione di servizi;

i) deliberare le modificazioni allo statuto;

l) provvedere alla surroga dei Consiglieri cessati anzitempo dalla carica;

m) deliberare sulla decadenza dei Consiglieri oppure pronunciarsi su eventuali ricorsi di Consiglieri in caso di decadenza pronunciata dal Consiglio di Amministrazione;

n) approvare la costituzione e la partecipazione su proposta del Consiglio di Amministrazione a enti, società o consorzi nei casi previsti dall'art.2 della presente convenzione;

o) approvare ai sensi del 5° comma dell'art.25 della L.142/90, gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 11 comma 3;



Garavito
Fabrizio
Alfano

Alfano
Garavito
Verdini

Alfano
Garavito
Verdini



13

p) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la

gestione tecnica per conto dei Comuni o altri enti pubblici o

di privati di impianti che abbiano attinenza con i servizi ge-

stiti dal Consorzio;

q) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione la

destinazione degli eventuali utili netti di esercizio risul-

tanti dal conto consuntivo;

r) esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che le sono

conferite dalla legge e dal presente statuto.

2. E' necessario il voto favorevole dei presenti alla seduta

che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione

per le seguenti deliberazioni;

a) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) nomina del Consiglio di Amministrazione;

c) nomina e revoca del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione;

e) approvazione della proposta del Consiglio di Amministra-

zione di nomina per chiamata del Direttore Generale;

f) modifiche allo Statuto.

3. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale a voto

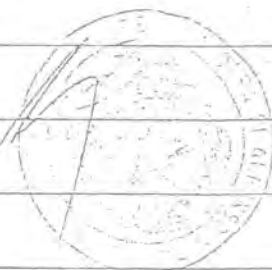
palese.

Art. 9 - Composizione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione

di 7 componenti, compreso il Presidente.

Art. 10 - Nomina del Consiglio di Amministrazione



1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fuori dal proprio ambito, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, e/o per uffici pubblici ricoperti.

2. Non possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione coloro che hanno motivi di incompatibilità o ineleggibilità in uno dei Comuni consorziati.

3. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità fissate in apposito regolamento deliberato dall'Assemblea.

Art. 11 - Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a) nominare nella sua prima seduta il Vice Presidente;

b) deliberare le proposte di piano programma, bilancio pluriennale, bilancio preventivo economico annuale e di conto consuntivo del Consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) approvare gli accordi integrativi ai C.C.N.L. dei dipendenti;

d) approvare, su proposta della Direzione, la struttura organizzativa dei servizi, dandone tempestiva informazione all'As-

semblea;

e) adottare tutti i provvedimenti concernenti il personale dipendente, salvo quanto di competenza del Direttore Generale;

f) deliberare i regolamenti di fornitura dei servizi ed i regolamenti interni;

g) deliberare sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, quando la legge lo richiede e autorizzare le transazioni giudiziarie od extra giudiziarie;

h) deliberare le tariffe per i servizi e le prestazioni resi dal Consorzio;

i) autorizzare il Direttore Generale ad attuare forme di collaborazione per la realizzazione di servizi comuni, per l'acquisizione di forniture, per le attività di progettazione in campi specifici di interesse comune a più aziende municipalizzate o consorzi, con facoltà di sottoscrivere in merito protocolli o convenzioni;

l) sottoporre all'assemblea le proposte di estensione delle attività consortili ad altri pubblici servizi, nonché di partecipazione ad Enti, Società o Consorzi;

m) sottoporre all'Assemblea le proposte di destinazione degli eventuali utili netti di esercizio risultanti dal Conto Consuntivo;

n) deliberare sui mutui;

o) nominare, a seguito di concorso, il Direttore Generale;

p) deliberare, salvo approvazione dell'Assemblea, in merito

alla stipulazione di convenzioni a carattere pratico relative

alla gestione tecnica per conto di Comuni o di altri enti Pub-

blici o di privati, di impianti che abbiano attinenza con i

servizi gestiti dal Consorzio;

q) deliberare in merito alla stipulazione di convenzioni a ca-

rattere privatistico relative a servizi di consulenza tecnica,

amministrativa, gestionale, progettazione e studi di fattibi-

lità direzione lavori che siano fondati sul profilo delle com-

petenze del Consorzio;

r) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono conferite

dalla legge e dal presente statuto;

s) informare semestralmente l'Assemblea sull'andamento della

gestione.

3. Sono atti fondamentali, e pertanto devono essere approvati

dall'Assemblea, le deliberazioni del Consiglio di Amministra-

zione concernenti:

a) il Piano Programma;

b) il Bilancio Pluriennale;

c) il Bilancio preventivo economico annuale;

d) il Conto consuntivo;

e) la destinazione dell'eventuale utile netto di esercizio;

f) la partecipazione a enti, società e consorzi;

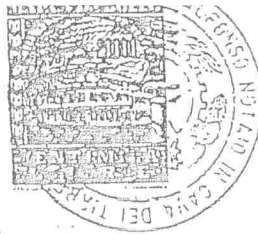
g) la stipula di convenzioni con Comuni non consorziati per la gestione di servizi;

h) l'estensione delle attività consortili ad altri pubblici



Generale
affidato
firmato

Adunanza
del 10/11/1988
Pres. V. T. C.



17

servizi attinenti agli scopi dello Statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di formulare proposte all'Assemblea sulle materie di competenza dell'Assemblea stessa.

ART. 12 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: Nomina

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con votazione separata e con le modalità di cui all'art.11 dello Statuto.

2. Egli è il Presidente del Consorzio.

ART. 13 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: competenze

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) rappresenta il Consiglio stesso nei rapporti con gli enti locali e le autorità statali;

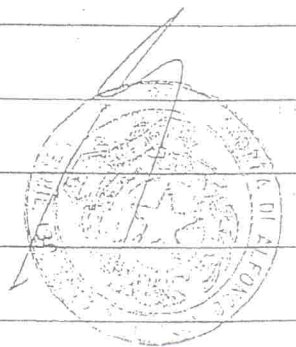
b) convoca il Consiglio fissando il relativo ordine del giorno;

c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;

d) vigila sull'andamento del Consorzio e sull'operato del Direttore Generale;

e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio;

f) comunica all'Assemblea le vacanze della carica di Consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni, entro 10 (dieci) giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza;



g) provvede alla trasmissione degli atti fondamentali di cui al precedenti art.11 all'Assemblea.

2. Inoltre il Presidente constata che il Consiglio sia regolarmente costituito ed in numero legale per deliberare validamente, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

ART. 14 - Direttore Generale - Nomina

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, di regola a seguito di concorso per titoli ed esami.

2. Per l'atto di nomina del Direttore Generale è prescritto l'intervento della maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

3. I requisiti per la nomina del Direttore Generale sono individuati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle competenze tecniche, organizzativi ed economiche necessarie per lo svolgimento di detta funzione. Il Direttore Generale non può essere titolare di farmacia né avere un'età superiore agli anni 45 al momento dell'approvazione del bando di concorso.

4. I requisiti anagrafici di cui al comma precedente non si applicano ad eventuali rinnovi dell'incarico.

5. Prima di assumere l'incarico il Direttore deve prestare una cauzione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - Direttore Generale - Competenze

19

1. In particolare il Direttore Generale:

a) ha la rappresentanza legale del Consorzio;

b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di cui all'art.11;

d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del Piano Programma, del Bilancio pluriennale, del Bilancio preventivo economico annuale e del Conto consuntivo;

e) rappresenta il Consorzio in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendente dal normale esercizio del Consorzio stesso;

f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione;

g) ove richiesto nel bando di concorso o nella delibera di nomina il Direttore di Azienda svolge anche le funzioni di Direttore di Farmacia.

2. Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al comma precedente il Direttore Generale:

a) dirige il personale del Consorzio;

b) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;

c) presiede alle aste ed alle licitazioni private;

d) stipula i contratti, con possibilità di delegare tale funzione ai Dirigenti;

e) provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio nei casi previsti dall'art.56 dello Statuto;

f) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;

g) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente.

3. Egli può delegare alcune sue funzioni e il potere di firma ai Dirigenti di Servizio, in rapporto alle loro specifiche attribuzioni.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, con proprio atto deliberativo, su proposta del Direttore, i criteri e le modalità per assolvere alle funzioni vicarie del Direttore Generale, fatti salvi i casi in cui disposizioni legislative stabiliscano la specifica competenza del Direttore Generale.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato con le modalità e i criteri previsti dallo Statuto del Consorzio.

Art. 17 - Quote di partecipazione

La quota di partecipazione di ciascun Comune consorziato viene determinata nella misura percentuale del capitale conferito che è proporzionale all'impianto delle farmacie.

2. In caso di recesso o di nuova adesione ovvero in caso di conferimento di servizi, l'Assemblea con proprio atto delibe-



Valerio

Felice Spicciotto

Valerio

Felice Spicciotto

Valerio
Felice Spicciotto



21

rativo apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle

quote di partecipazione da assegnare a ciascun Comune consorziato.

3. A differenza degli atti di cui al comma precedente le eventuali modifiche in merito ai criteri di determinazione delle quote di partecipazione comportano modifiche sostanziali alla presente convenzione e dovranno essere preventivamente approvate da ciascuno dei Comuni consorziati.

COMUNI	QUOTE PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE
EBOLI	12,5% (dodici virgola cinque per cento)
BARONISSI	12,5% (dodici virgola cinque per cento)
CAPACCIO	12,5% (dodici virgola cinque per cento)
CAVA DEI TIRRENI	12,5% (dodici virgola cinque per cento)
SALERNO	12,5% (dodici virgola cinque per cento)
SCAFATI	37,5% (trentasette virgola cinque per cento)

ART. 18 - Atti soggetti all'approvazione dei singoli Comuni consorziati

1. Le deliberazioni concernenti gli argomenti sottoindicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Comuni consorziati:

a) le deliberazioni concernenti le richieste di ammissione di altri enti al Consorzio;

b) le deliberazioni concernenti lo scioglimento del Consorzio o il recesso dal Consorzio medesimo di uno o più dei Comuni consorziati;



c) le modifiche alla presente convenzione;

d) le modifiche concernenti i parametri di determinazione delle quote di ciascun Comune.

2. Le determinazioni dei Comuni dovranno essere assunte entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Consorzio.

Art. 19 - Atti fondamentali del Consorzio

1. Sono atti fondamentali del Consorzio, e pertanto ai sensi dell'art. 25, 3° comma della legge 142/90, debbono essere trasmessi a ciascuno dei Comuni consorziati, le deliberazioni concernenti:

a) la partecipazione a enti, società e consorzi;

b) l'estensione delle attività consortili ad altri pubblici servizi;

c) le modifiche allo Statuto del Consorzio;

d) le deliberazioni concernenti modificazioni delle quote di partecipazione di ciascun Comune, allorché le stesse non modifichino contemporaneamente i criteri per la loro determinazione.

ART.20 - Ripartizione dei costi e dei ricavi

1. Il Consorzio deve determinare i costi ed i ricavi riferibili a ciascun servizio gestito.

2. I costi comuni a più servizi vengono ripartiti in base a parametri oggettivi, da evidenziare nella relazione al Conto Consuntivo.

3. Qualora non fosse possibile, per singoli costi o classi di costi, la fissazione di parametri adeguati, si procederà alla suddivisione sulla base dell'incidenza del fatturato di ciascun servizio sull'ammontare del fatturato totale.

4. I ricavi comuni saranno assegnati a ciascun servizio in base al concorso del fatturato di ognuno di essi al conseguimento del fatturato complessivo.

ART.21 - Utile di esercizio

1. L'utile d'esercizio sarà destinato nell'ordine:

a) all'incremento del fondo di riserva, nella misura minima del 15% (quindici per cento);

b) all'incremento del fondo rinnovo impianti nella misura prevista dai piani di ammortamento;

c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella misura stabilita dal Piano Programma;

d) ai Comuni consorziati secondo un riparto da effettuarsi in ragione delle quote di partecipazione di ciascun Comune al Consorzio.

ART.22 - Perdita di esercizio

1. Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare, con apposito documento, i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

2. Alla copertura delle perdite si farà fronte col fondo di

riserva di cui all'articolo precedente; in caso di insufficienza, la perdita residua deve essere ripianata dai Comuni costituenti il Consorzio nelle stesse proporzioni indicate nell'articolo precedente alla lettera d) per la distribuzione degli utili.

ART. 23 - Patrimonio

1. Il patrimonio consortile è costituito da:

- a) capitale di dotazione formato dai beni immobili o mobili, compresi i fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni al Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente;
- b) beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dal Consorzio.

ART. 24 - Capitale di dotazione

1. I beni immobili conferiti dai Comuni sono valutati dall'Ufficio tecnico del Comune conferente e, in caso di inesistenza dello stesso, dall'Ufficio tecnico erariale provinciale.

2. Le condizioni di accettazione, da convenirsi preventivamente, dovranno tenere conto in particolare delle compatibilità tecniche, dei piani consortili di investimento, della economicità e dei conseguenti riflessi tariffari.

3. Il Comune di volta in volta interessato potrà altresì cedere i beni suddetti al Consorzio a titolo di proprietà sulla base di prezzi e condizioni che dovranno essere concordati dalle parti.



25

ART. 25 - Controversia tra Comuni

1. Ogni controversia tra i Comuni consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante, dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione e dello Statuto, sarà rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Salerno. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di nessuna impugnazione avanti l'Autorità giudiziaria.

ART. 26 - Disposizioni transitorie

Si chiede la registrazione del presente atto ed il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa in relazione all'art. della Tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e comunque con i benefici fiscali di cui all'art. 13/bis del Decreto Legge 12.1.1991, n.6 convertito in legge 15 marzo 1991 n.80.

I comparenti infine convengono che il consorzio testè costituito sarà regolato dallo Statuto, composto da n.63 (sessantatre) articoli, e contenente tutte le norme di funzionamento e le altre indicazioni prescritte dalla legge, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "O" per farne parte integrante e sostanziale.



26

I componenti infine all'unanimità nominano il primo Consiglio di Amministrazione nonché il primo Presidente dello stesso nelle persone dei sigg.ri:

MEMOLI SALVATORE, nato a Salerno (SA) l'8 settembre 1954, con domicilio in Salerno (SA) Via Fuardo n.6, C.F. MML SVT 54P08 H703V, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

FERRARO GIOVANNI, nato a Casalbuono (SA) il 29 novembre 1947, con domicilio in Salerno (SA) Via C.Sorgente n.31, C.F. FRR GNN 47S29 B868R, Consigliere;

MASCOLO GASPARE, nato a Scafati (SA) il 18 febbraio 1958, con domicilio in Scafati (SA) Via Croce Don A.Pagano n.68, C.F. MSC GPR 58B18 I483K, Consigliere;

NIGRO NICOLA, nato a Piaggine (SA) il 23 giugno 1948, con domicilio in Capaccio (SA) loc Scalo, Via Salvo D'Acquisto n.62, C.F. NGR NCL 48H23 G538R, Consigliere;

GALLO GIOVANNI, nato ad Altavilla Silentina (SA) il 25 aprile 1959, con domicilio in Salerno (SA) Via Velia n.96, C.F. GLL GNN 59D25 A230S, Consigliere;

VISCONTI UMBERTO, nato ad Eboli (SA) il 28 luglio 1964, con domicilio in Eboli (SA) Via S.Croce n.5, C.F. VSC MRT 64L28 D390G, Consigliere;

CALIFANO GIUSEPPE, nato a Caracas (Venezuela) il 3 giugno 1959, con domicilio in Nocera Inferiore (SA) Via E.Siciliano n.58, C.F. CLF GPP 59H03 Z614T, Consigliere.

Gli stessi componenti infine all'unanimità nominano il primo

Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei sigg.ri:

27

SALSANO UGO, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 20 luglio 1943,
con domicilio in Salerno (SA) Via Fangarielli snc, C.F. SLS
GUO 43L20 C361B

MASCI GIANFRANCO, nato a Pompei (NA) il 6 settembre 1953, con
domicilio in Eboli (SA) Via Serracapilli snc, C.F. MSC GFR
53P06 G8130

COPPOLA DOMENICO, nato a Scafati (SA) il 22 aprile 1959, con
domicilio in Scafati (SA) Via Nazionale n.93, C.F. CPP DNC
59D22 I483M

Gli stessi componenti infine dichiarano che il primo Direttore
Generale sarà nominato successivamente ai sensi dello Statuto
allegato. Le nomine precedenti sono effettuate su deleghe dei sindaci allegate.

Da ultimo i componenti richiedono che il presente atto venga
conservato a raccolta dal Notaio che ne autentica le firme.

Antonio Pulino

Felice Landi

Vittorio Caracciolo

Roberto Calabrese

Roberto Calabrese

Roberto Calabrese

Repertorio N.13601

Raccolta N.2759

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io Dott. ANDREA REALE, Notaio in Cava dei Tirreni, i-
scritto al Collegio Notarile di Salerno, che previa rinunzia,

28

d'accordo tra loro e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i firmatari sotto indicati, della cui identità personale, poteri e qualità io Notaio sono certo, hanno sottoscritto alla mia presenza l'atto che precede nonché a margine i fogli intermedi e l'allegato "O":

1) per il "COMUNE DI EBOLI" con sede in Eboli (SA), la dipendente sig.ra DESIDERIO ANNA MARIA nata ad Eboli il 20 marzo 1954, delegata a rappresentare lo stesso Comune dal suo Sindaco pro tempore con delega in data 5.12.1997 prot.n.21192, allegata al presente atto sotto la lettera "A", e in attuazione della delibera del Consiglio Comunale n.124 del 5.8.1997 esecutiva, allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera "B";



2) per il "COMUNE DI BARONISSI" con sede in Baronissi (SA), il Vice Segretario del Comune dott.ssa LANDI FELICIA nata a Salerno il 7 maggio 1958, delegata a rappresentare lo stesso Comune dal suo Sindaco pro tempore con delega in data 15.1.1998 prot.n.810, allegata al presente atto sotto la lettera "C" e in attuazione della delibera del Consiglio Comunale n.84 del 3 luglio 1997 esecutiva, allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera "D";

3) per il "COMUNE DI CAPACCIO" con sede in Capaccio (SA), il Dipendente rag.VERTULLO CARMINE nato a Capaccio il 27 gennaio 1952, delegato a rappresentare lo stesso Comune dal suo Sindaco pro tempore con delega in data 22.1.1998 prot.n.1726, alle-



gata al presente atto sotto la lettera "E", e in attuazione

78

della delibera del Consiglio Comunale n.77 del 18 luglio 1997

esecutiva, allegata in copia conforme al presente atto sotto

la lettera "F";

4) per il "COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI" con sede in Cava de'

Tirreni (SA), il Dirigente dott.ssa PALUMBO ROSANNA nata a No-

cera Superiore il 2 gennaio 1953, delegata a rappresentare lo

stesso Comune dal suo Sindaco pro tempore con delega in data

13.1.1998 prot.2152 allegata al presente atto sotto la lettera

"G", e in attuazione della delibera del Consiglio Comunale

n.67 dell'11 settembre 1997 esecutiva, allegata in copia con-

forme al presente atto sotto la lettera "H";

5) per il "COMUNE DI SALERNO" con sede in Salerno (SA), il Di-

rigente sig.MAROTTA FELICE nato a Salerno l'11 febbraio 1940,

delegato a rappresentare lo stesso Comune dal suo Sindaco pro

tempore con delega in data 26.1.1998 prot.n.7892 allegata al

presente atto sotto la lettera "I", e in attuazione della de-

libera del Consiglio Comunale n.55 del 27 luglio 1997 esecuti-

va, allegata in copia conforme al presente atto sotto la let-

tera "L";

6) per il "COMUNE DI SCAFATI" con sede in Scafati (SA), il Ca-

po Settore ing.DE VIVO SALVATORE nato a Scafati il 24 novembre

1951, delegato a rappresentare lo stesso Comune dal suo Sinda-

co pro tempore con delega in data 20.2.1998, allegata al pre-

sente atto sotto la lettera "M", e in attuazione della deli-



30

bera del Consiglio Comunale n.10 del 2 febbraio 1998 esecutiva, allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera "N".

Salerno, nella "Sala Giunta" del Comune di Salerno, alla Via Roma, ove richiesto, 20 (venti) febbraio 1998 (millenovecentonovantotto).

